

Codice A1706B

D.D. 18 giugno 2024, n. 496

**Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027. Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR 2023-2027). Intervento SRH02 - Bando SRH02/1/2023. Disposizioni attuative per la gestione degli investimenti e i criteri per l'applicazione della disciplina delle sanzioni, riduzioni ed esclusioni ai sensi del D.M. n. 93348 del 26.02.2024 e D.D. 357 del 13.05.2024.**



**ATTO DD 496/A1706B/2024**

**DEL 18/06/2024**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

**A1706B - Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura**

**OGGETTO:** Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027. Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR 2023-2027). Intervento SRH02 - Bando SRH02/1/2023. Disposizioni attuative per la gestione degli investimenti e i criteri per l'applicazione della disciplina delle sanzioni, riduzioni ed esclusioni ai sensi del D.M. n. 93348 del 26.02.2024 e D.D. 357 del 13.05.2024.

Visti:

- la D.D. 914 del 30/10/2023 che ha approvato il Bando SRH02/1/2023 – Formazione dei consulenti del CSR 2023-2027 della Regione Piemonte, in applicazione alla D.G.R. n. 29-7525 del 09 ottobre 2023;

- la D.D. 488 del 17/06/2024 che ha approvato la graduatoria regionale e ammesso a finanziamento due progetti formativi presentati sul Bando SRH02/1/2023 – Formazione dei consulenti del CSR 2023-2027 della Regione Piemonte per un importo complessivo di € 78.271,23;

- la D.D. 453 del 06/06/2024 che, tra l'altro, ha preso atto del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 riguardo la nuova disciplina sugli aiuti di Stato «de minimis» e l'adeguamento delle conseguenti disposizioni del Bando relativo all'Intervento SRH02 – Formazione dei consulenti del CSR 2023-2027 della Regione Piemonte;

- la D.D. 357 del 13/05/2024 che disciplina in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione del reg. (UE) n. 2021/2116, del d.lgs n. 42 del 2023, del D.M. n. 93348 del 26/02/2024 e loro s.m.i.;

- il Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni CSR 2023-2027 - interventi non SIGC, approvato da ARPEA con Determinazione n. 71 del 05/03/2024;

Dato atto che il paragrafo C.3.3 del Bando SRH02/1/2023 sopra citato specifica che saranno definite con successivo provvedimento del Responsabile del procedimento le disposizioni attuative

per la gestione degli investimenti ammessi a finanziamento;

Dato atto, altresì, che i paragrafi B.8 e C.7 del Bando SRH02/1/2023, specificano che in caso di mancato rispetto degli impegni accessori, l'entità della riduzione del sostegno sarà definita con successivo provvedimento in applicazione del D.M. n. 93348 del 26.02.2024 e della D.D. 357 del 13.05.2024 applicata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni, approvato da ARPEA;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione delle disposizioni attuative per la gestione degli investimenti e dei criteri per l'applicazione della disciplina delle sanzioni, riduzioni ed esclusioni ai sensi di quanto stabilito nei paragrafi B.8, C.3.3 e C.7 del Bando SRH02/1/2023 approvato con D.D. n. 914 del 30/10/2023 di cui agli allegati A e B alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

Sentito il Settore A1712C- Attuazione programmi regionali relativi ai servizi di sviluppo della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, quale settore competente per l'applicazione delle disposizioni attuative e organismo delegato da Arpea per l'esecuzione di alcune attività legate alle domande di pagamento dell'intervento SRH02;

Dato infine atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa per il bilancio regionale;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della DGR. n. 8 - 8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli articoli 4 e 17 del d.lgs.165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i;
- visti gli articoli 17 e 18 della l.r. 28/7/2008 n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i;
- visto il D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA.";

*determina*

nell'ambito del Bando SRH02/1/2023 – Formazione dei consulenti del CSR 2023-2027 della Regione Piemonte approvato con D.D. 914 del 30/10/2023:

- di approvare, in attuazione dei paragrafi B.8, C.3.3 e C.7 del Bando, le disposizioni attuative per la gestione degli investimenti e i criteri per l'applicazione della disciplina delle sanzioni, riduzioni ed esclusioni ai sensi del D.M. n. 93348 del 26.02.2024 e D.D. 357 del 13.05.2024 di cui agli allegati A e B alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di comunicare il presente atto a tutti i beneficiari del Bando SRH02/1/2023 – Formazione dei

consulenti;

- di stabilire che tali disposizioni sono applicate alle domande di sostegno ammesse a finanziamento sul Bando SRH02/1/2023 – Formazione dei consulenti a partire dal ricevimento della comunicazione di cui al trattino precedente da parte di ciascun beneficiario.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

IL DIRIGENTE (A1706B - Servizi di sviluppo e controlli per  
l'agricoltura)  
Firmato digitalmente da Paolo Aceto

Allegato

## **ALLEGATO A**

### **Disposizioni attuative per la gestione degli investimenti relative al Bando SRH02/1/2023 approvato con D.D. 914 del 30/10/2023**

#### **1 Destinatari della formazione**

Ai fini del finanziamento i destinatari delle attività formative (partecipanti) devono rientrare in una delle seguenti tipologie:

- Personale tecnico dell'organismo di consulenza riconosciuto a livello regionale, ai sensi del D.M. del 3/02/2016 per l'istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura, che svolge, per conto dell'organismo di consulenza, attività di consulenza in campo agricolo;
- Liberi Professionisti iscritti ad uno dei seguenti ordini o collegi professionali: Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali (CONAF), Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati, Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani (FNOVI), con sede fiscale od operativa in Piemonte;
- Personale dipendente di Organizzazioni di Produttori (OP), Associazione di Organizzazioni di Produttori (AOP) e Consorzi agrari con sede legale od operativa in Piemonte che svolge, per l'OP, l'AOP o il Consorzio agrario, attività di consulenza agricola;
- Personale dipendente di cooperative di servizi agricoli con sede operativa in Piemonte che svolge, per la cooperativa di servizi agricoli, attività di consulenza agricola;
- Possessori del certificato di abilitazione all'attività di consulente in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi e per acquisto e utilizzo di prodotti fitosanitari che esercitano attività di consulenza con sede fiscale od operativa in Piemonte;
- Personale dipendente di imprese o titolari di ditte individuali con sede legale od operativa in Piemonte o lavoratori autonomi con sede fiscale od operativa in Piemonte, aventi uno dei seguenti codici come codice ATECO principale: 74.90.1 "Consulenza agraria", 74.90.2 "Consulenza in materia di sicurezza", o 74.90.3 "Consulenza ambientale e di risparmio energetico".

Il beneficiario del contributo deve garantire l'accesso alle attività selezionando i partecipanti secondo criteri oggettivi e pubblici nel rispetto dell'impegno accessorio. I criteri devono essere quindi resi pubblici (per esempio fornendoli sul proprio sito web).

#### **2 Applicativo "Formazione in ambito agricolo e di sviluppo rurale"**

La Regione mette a disposizione dei beneficiari ammessi a finanziamento un applicativo all'interno del SIAP per tracciare il percorso seguito nell'attività formativa ed il suo sviluppo temporale. Attraverso tale applicativo, il cui utilizzo ha carattere di obbligatorietà per tutti i beneficiari ammessi, sono effettuate, tra l'altro, le comunicazioni di avvio degli investimenti di cui al Paragrafo 4 e sono comunicate tutte le variazioni di cui al Par. 5 che non costituiscono varianti rispetto al Progetto Formativo ammesso a finanziamento.

Ferma restando la facoltà di controllo da parte della Regione Piemonte, l'accesso alla procedura, effettuato nel rispetto del Regolamento (UE) n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR), è riservato al beneficiario e a ciascun soggetto dallo stesso delegato.

### 3 Gestione e Comunicazione di avvio dell'investimento

I beneficiari sono tenuti a comunicare l'avvio di ciascun investimento almeno 10 giorni lavorativi (escluso sabato) prima dell'inizio dello stesso.

Prima della comunicazione di avvio dell'investimento (*avvio corso*) devono essere compilate le sezioni Dettaglio e Iscrizioni dell'applicativo.

È **obbligatorio** allegare alla sezione *allegati corso*:

- il *curriculum vitae* dei docenti;
- il modello “*Tipologia di destinatari*” compilato. Tale modello è propedeutico alla verifica del rispetto del Regolamento (UE) n. 2023/2831 *De Minimis* “generale” (aggiornato con D.D. 453 del 06/06/2024) ed è scaricabile alla pagina web regionale <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-rurale-piemonte/complemento-regionale-per-sviluppo-rurale-2023-2027-csr/srh02-formazione-dei-consulenti>.

La comunicazione, che avviene attraverso l'applicativo di cui al **Paragrafo 2**, deve contenere:

- la/le sede/i di svolgimento dell'investimento;
- i nominativi dei docenti/tutor
- il calendario lezioni (luogo, data, orario), con l'indicazione dei rispettivi contenuti
- i dati obbligatori relativi agli iscritti (nominativo, codice fiscale, ragione sociale datore di lavoro, sede legale datore di lavoro, sede operativa datore di lavoro, Cuaa/Partita IVA datore di lavoro, codice ATECO del datore di lavoro)
- allegati Corso (*Curriculum vitae* dei docenti, Modello “*Tipologie di destinatari*”, eventuali variazioni di cui al Par. 5).

La comunicazione sull'applicativo riferita all'avvio di ciascun investimento viene automaticamente notificata all'ente istruttore Settore Attuazione programmi regionali relativi ai servizi di sviluppo tramite il seguente indirizzo mail [notifiche.formazioneagricola@regione.piemonte.it](mailto:notifiche.formazioneagricola@regione.piemonte.it).

All'atto della trasmissione della comunicazione di avvio dell'investimento, l'Ufficio istruttore verifica la corrispondenza dei dati così comunicati a quelli riportati nell'Intervento ammesso a finanziamento (tipologia investimento, durata, numero e requisiti dei partecipanti, tipologia di docenti) e comunica al beneficiario la conformità dell'investimento entro la data del suo avvio.

La verifica della corrispondenza tra i docenti comunicati e la tipologia di docenti, indicata nel *modello 2 - Tipologia Personale Docente* della domanda di sostegno/di variante approvata, avviene attraverso l'esame del *curriculum vitae* allegato.

### 4 Variazioni

Attraverso l'applicativo di cui al **Paragrafo 2**, sono comunicate, in particolare, le seguenti variazioni della comunicazione di avvio dei singoli investimenti:

- I. nuovi docenti e relativo *curriculum vitae*, in sostituzione di docenti già indicati in precedenza nell'applicativo. Qualsiasi variazione dei docenti deve sempre rispondere alle caratteristiche

della tipologia docente ammessa a finanziamento (riferimento al Modello 2 approvato in fase di ammissione a sostegno/variante).

**II.** sedi di svolgimento diverse da quelle indicate in precedenza nell'applicativo;

**III.** nuovi iscritti, rispetto a quelli già indicati nella comunicazione di avvio degli investimenti; la comunicazione deve essere effettuata entro il giorno successivo a quello in cui è avvenuto il nuovo inserimento. Tenendo conto che non è possibile iscrivere a registro un numero di destinatari superiore a quello indicato nella domanda di sostegno, sarà possibile invece, entro il tetto massimo del 25% delle ore complessive della singola attività formativa, inserire o sostituire un partecipante con un altro. Occorre anche allegare il Modello "Tipologia di destinatari" aggiornato.

**IV.** modifiche al calendario degli investimenti rispetto a quello riportato nella comunicazione di avvio.

Tali variazioni, se già note, possono essere comunicate con la comunicazione di avvio dell'investimento.

Nel caso in cui intervengano dopo tale comunicazione, dovranno essere comunicate tramite la funzionalità "Allegati corso" presente sull'applicativo, ed opportunamente documentate.

## **5 Registro delle presenze di partecipanti e docenti/tutor**

Salvo per le attività formative in FAD, per tutte le altre giornate di attività formative, il beneficiario deve utilizzare il registro delle presenze di partecipanti e docenti/tutor ottenuto esclusivamente mediante la specifica funzionalità dell'applicativo di cui al Par. 2.

Per ciascuna lezione di corsi e/o seminari, sessione pratiche, visite aziendali e viaggi studio il registro riporta:

- nominativo e firma del docente e/o tutor;
- nominativi dei partecipanti e orario di entrata e uscita, con le rispettive firme.

Ai fini della regolarità e del riconoscimento delle spese:

- il beneficiario deve procedere alla stampa del registro da applicativo prima dello svolgimento dell'attività. Il registro così stampato dovrà essere obbligatoriamente rilegato e utilizzato per tutta la durata dell'attività e reso disponibile in qualsiasi momento per eventuali controlli;
- al termine di ogni lezione, il referente dell'attività formativa o il docente in sua vece, per i partecipanti non presenti, dovrà apporre la dicitura "ASSENTE" al posto della firma;
- eventuali nuovi iscritti dovranno essere inseriti manualmente, tracciando sempre manualmente presenze/assenze e rispettando quanto previsto al paragrafo precedente;
- ciascun partecipante iscritto deve aver sostenuto almeno il 75% delle ore di ciascuna attività formativa.

L'uditore può partecipare alle attività formative nel rispetto e nei limiti della capacità ricettiva e delle norme di sicurezza del luogo in cui avviene l'investimento.

## **6 Sede delle attività formative e assicurazione infortuni**

Le aule ove vengono svolte le attività formative, sia che si trovino presso sedi accreditate, sia che si trovino presso sedi occasionali, devono essere idonee allo svolgimento delle stesse e devono

rispondere alle normative di sicurezza vigenti. Ogni responsabilità è esclusivamente in capo al beneficiario.

Per tutte le attività formative il beneficiario deve dotarsi di assicurazione contro gli infortuni e responsabilità civile, adeguatamente documentata.

### **7 Gestione della FAD sincrona**

I corsi di formazione, i seminari e le sessioni pratiche in remoto dovranno rispettare le seguenti condizioni:

- Contestualmente all'avvio dell'iniziativa formativa il beneficiario dovrà fornire l'account di ogni partecipante e il link alle lezioni inserendo tali dati in un file in formato PDF fra gli allegati del corso dell'applicativo "Formazione in ambito agricolo e di sviluppo rurale", pena il mancato riconoscimento del corso.
- Dovrà essere garantita una connessione adeguata per tutta la durata dell'attività formativa.
- Durante la lezione la webcam di ogni allievo dovrà essere sempre accesa; in caso di controllo saranno considerati assenti per tutta la lezione gli allievi che avranno la webcam spenta.
- I partecipanti allievi non potranno svolgere altre attività durante le lezioni; in caso di controllo coloro che staranno contemporaneamente svolgendo altre attività verranno considerati assenti per tutta la lezione.
- Gli allievi che in fase di controllo non avessero webcam o microfono funzionanti o avessero problemi di connessione saranno considerati assenti per tutta la lezione.
- Nel corso della lezione sarà ammessa una pausa, concordata dal docente, per l'intera classe in contemporanea.
- L'accesso alla lezione dei funzionari regionali che effettuano i controlli dovrà essere possibile senza l'invio di una specifica richiesta di accesso oppure, all'avvio corso/seminario/sessione pratica in remoto, dovranno essere fornite le credenziali che permettono l'inserimento in aula senza puntuale richiesta.

### **8 Attestato di frequenza e/o di profitto**

Esclusivamente i partecipanti iscritti, in possesso dei requisiti previsti dal bando, ricevono l'attestato di frequenza e/o di profitto secondo i modelli scaricabili alla seguente pagina web <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-rurale-piemonte/complemento-regionale-per-sviluppo-rurale-2023-2027-csr/srh02-formazione-dei-consulenti>.

## ALLEGATO B

**Criteria per l'applicazione della disciplina delle sanzioni, riduzioni ed esclusioni ai sensi del Decreto Ministeriale n. 93348 del 26.02.2024 e DD 357 del 13.05.2024 per il bando SRH02/1/2023 approvato con D.D. 914 del 30/10/2023.**

### **A) RIDUZIONI-ESCLUSIONI PREVISTE AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA 6 DEL DM N° 93348 del 26/02/2024**

I beneficiari che richiedono nella domanda di pagamento un importo che risulta maggiore del 25 per cento rispetto a quello considerato ammissibile dall'organismo pagatore competente sono soggetti ad una sanzione pari alla differenza tra i due importi. La riduzione o l'esclusione si applica anche alle spese che sono risultate non ammissibili in seguito ai controlli in loco. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

### **B) INADEMPIENZE/VIOLAZIONI/ INFRAZIONI AGLI IMPEGNI ESSENZIALI**

In riferimento al Par. B.8.1. del Bando si riportano gli impegni essenziali previsti:

- *dare avvio alle attività previste e sostenere le spese non prima dell'ammissione a sostegno;*
- *consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi aziendali da parte dei controllori;*
- *non richiedere per gli stessi interventi analoghi finanziamenti con fondi comunitari, nazionali e regionali;*
- *per gli enti formativi accreditati: mantenere il requisito dell'accreditamento sino al termine delle attività progettuali.*

**Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza e la revoca totale del sostegno e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.**

### **C) INADEMPIENZE/VIOLAZIONI/ INFRAZIONI AGLI IMPEGNI ACCESSORI**

In riferimento al Par. B.8.2. del Bando si riportano gli impegni accessori previsti:

- *garantire l'accesso alle attività selezionando i partecipanti secondo criteri oggettivi e pubblici;*
- *concludere gli investimenti ammessi a sostegno e rendicontarli con la presentazione della domanda di pagamento del saldo entro il termine previsto al par. B.6.5;*
- *informare e comunicare circa il sostegno concesso come previsto al punto 2 dell'allegato 3 al Reg. (UE) 129 del 2022 e secondo le regole previste nell'allegato II - Pubblicità del contributo;*
- *fornire su un sito web ufficiale e/o sui social media, una descrizione dell'operazione compresi gli obiettivi e i risultati, evidenziando il sostegno finanziario dell'Unione Europea;*
- *utilizzare l'emblema dell'Unione secondo le caratteristiche tecniche previste in tutti i materiali prodotti;*
- *realizzare il progetto in modo uniforme alle finalità dell'intervento ed al progetto approvato;*
- *garantire l'assenza di conflitto di interesse nell'attività realizzata, di cui alla sezione "Altre caratteristiche" del Par. B);*
- *rispettare la normativa sugli appalti (nel caso di beneficiari pubblici);*

- *realizzare investimenti con spesa ammissibile non inferiore alla soglia minima.*

L'articolo 15, comma 1, (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza di impegni o altri obblighi relativi a interventi non connessi alla superficie e agli animali) del DM n. 93348 del 26/02/2024 stabilisce che per gli interventi non connessi alla superficie e agli animali, in caso di violazione degli impegni previsti dal PSP o degli altri obblighi dell'intervento, si applica per ogni violazione o gruppi di violazioni, la riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dell'operazione o di parte dell'operazione ammesso al pagamento, per ciascuna operazione/parte dell'operazione a cui si riferiscono gli impegni violati. Per importo complessivo si intende il montante dei pagamenti relativi agli investimenti interessati dalla violazione.

Il comma 2 del sopracitato articolo 15 stabilisce che "Per ciascuna infrazione relativa a impegni o a gruppi di impegni, la percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità e durata, secondo le modalità definite nell'Allegato 5, tenendo conto anche della reiterazione"

Quando nel corso dei controlli vengono riscontrate violazioni di impegni accessori occorre quantificarne il livello secondo le seguenti modalità.

I tre indici di verifica - gravità, entità e durata - sono così definiti dall'art. 2 "Definizioni" del DM sopracitato:

- **Gravità:** parametro dipendente in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'inosservanza medesima alla luce degli obiettivi del requisito o della norma in questione.
- **Portata o Entità:** parametro determinato tenendo conto in particolare dell'impatto dell'inosservanza stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio.
- **Durata o persistenza:** parametro dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto o dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

Una volta accertata la violazione di un impegno accessorio occorre dunque quantificarne il livello per ognuno dei tre indici di verifica (gravità, entità e durata) secondo i punteggi stabiliti nell'Allegato 5 del DM citato: bassa=1 punto, media=3 punti, alta=5 punti.

Una volta quantificati i tre indici per ogni impegno violato, si procede, separatamente, al calcolo del valore medio fra gravità, entità e durata, qualora per ciascun gruppo di impegni si sia rilevata la violazione di più d'un impegno.

I valori, così ottenuti, si sommano a loro volta, nell'ambito di ciascun gruppo di impegni, per ottenere un unico punteggio, da arrotondare al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (> 0,05).

Nell'ambito di un dato gruppo di impegni<sup>1</sup>, se c'è più d'un impegno violato, il valore ottenuto per un impegno si somma al valore dell'impegno affine, ottenendo un unico punteggio che viene

1 Per "gruppo di impegni": si intende l'insieme di due o più impegni affini, caratterizzati da elementi comuni ed omogenei.

confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

Punteggio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 5,00$	5%
$x \geq 5,00$	10%

Questa modalità di calcolo viene ripetuta per ogni impegno o gruppi di impegni violato. Successivamente si esegue la sommatoria delle riduzioni od esclusioni dei gruppi di impegni afferenti ad un dato intervento o una data azione/tipologia di intervento e si giunge a determinare la percentuale di riduzione od esclusione da operare a carico dei montanti riferiti all'intervento, all'azione/tipologia di intervento.

### **Gruppo di impegno 1**

#### *1.1. garantire l'accesso alle attività selezionando i partecipanti secondo criteri oggettivi e pubblici*

##### **Gravità:**

- Bassa (1 punto): i criteri non sono pubblici (ad es. non pubblicati sul sito web);
- Media (3 punti): i criteri non sono oggettivi (ovvero vi sono criteri che ammettono una discrezionalità nel garantire o meno l'accesso alle attività da parte dei partecipanti);
- Alta (5 punti): i criteri non sono nè pubblici, nè oggettivi o, in ogni caso, vi sono attività formative in cui la selezione effettuata non ha rispettato i criteri oggettivi che l'Ente formatore si è dato.

##### **Entità:**

- Bassa (1 punto): < 10% delle attività formative rendicontate sono interessate dalla violazione;
- Media (3 punti): tra il 10% e meno del 30% delle attività formative rendicontate sono interessate dalla violazione;
- Alta (5 punti): il 30% o più delle attività formative rendicontate sono interessate dalla violazione.

##### **Durata non pertinente.**

*1.2 garantire l'assenza di conflitto di interesse nell'attività realizzata, di cui alla sezione "Altre caratteristiche" del Par. B del bando (ovvero i partecipanti non devono avere un rapporto di lavoro dipendente con il medesimo datore di lavoro di uno dei docenti incaricati nell'attività formativa o di collaborazione attiva con uno dei soggetti oggetto delle visite aziendali, dei viaggi studio o presso i quali si svolgono le sessioni pratiche in campo):*

##### **Gravità:**

- Bassa (1 punto): < del 10% dei partecipanti rendicontati presenta un conflitto di interesse rispetto al totale dei partecipanti rendicontati;
- Media (3 punti): tra il 10% e il 30% dei partecipanti rendicontati presenta un conflitto di interesse rispetto al totale dei partecipanti rendicontati;
- Alta (5 punti): > del 30% dei partecipanti rendicontati presenta un conflitto di interesse rispetto al totale dei partecipanti rendicontati.

##### **Entità e durata non pertinenti.**

## **Gruppo di impegno 2**

2.1 concludere gli investimenti ammessi a sostegno e rendicontarli con la presentazione della domanda di pagamento del saldo entro il termine previsto al par. B.6.5:

### **Gravità:**

Bassa (1 punto): La richiesta di saldo presentata oltre 15 giorni dal termine previsto;

Media (3 punti): La richiesta di saldo presentata oltre 30 giorni dal termine previsto;

Alta (5 punti): La richiesta di saldo presentata oltre 60 giorni dal termine previsto;

**Entità e durata non pertinenti.**

2.2 realizzare il progetto in modo uniforme alle finalità dell'intervento ed al progetto approvato:

### **Gravità:**

Bassa (1 punto): I presenti all'attività formativa non sono quelli dichiarati nel registro firme o nell'elenco degli iscritti

Media (3 punti): gli argomenti trattati durante l'attività formativa non sono coerenti con il progetto formativo approvato.

Alta (5 punti): si verificano entrambe le fattispecie di cui sopra (i presenti all'attività formativa non sono quelli dichiarati nel registro firme o nell'elenco degli iscritti e gli argomenti trattati durante l'attività formativa non sono coerenti con il progetto formativo approvato).

### **Entità:**

- Bassa (1 punto): < 10% delle attività formative rendicontate sono interessate dalla violazione;
- Media (3 punti): tra il 10% e meno del 30% delle attività formative rendicontate sono interessate dalla violazione;
- Alta (5 punti): il 30% o più delle attività formative rendicontate sono interessate dalla violazione.

**Durata non pertinente.**

2.3 realizzare investimenti con spesa ammissibile non inferiore alla soglia minima<sup>2</sup>

### **Entità:**

- Bassa (1 punto): spesa accertata a saldo inferiore al 10% della spesa minima ammissibile ;
- Media (3 punti): spesa accertata a saldo inferiore tra il 10% e il 30% della spesa minima ammissibile;
- Alta (5 punti): spesa accertata a saldo inferiore più del 30% della spesa minima ammissibile.

**Gravità e durata non pertinenti.**

## **Impegno 3**

3 informare e comunicare circa il sostegno concesso come previsto al punto 2 dell'allegato 3 al Reg. (UE) 129 del 2022 e secondo le regole previste nell'allegato II - Pubblicità del contributo

### **Gravità:**

- Bassa (1 punto): sul proprio sito web non vi sono gli elementi previsti secondo le specifiche riportate all'indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-rurale-piemonte/targhe-cartelli-informativi-sviluppo-rurale-piemonte-2023-2027>;

<sup>2</sup> La soglia minima di spesa ammissibile, ai sensi del Par. B1 del Bando, è pari a € 10.000.

- Media (3 punti): sui materiali pubblicitari/divulgativi/di comunicazione (escluso il sito web) riguardanti l'attuazione dell'investimento, destinati al pubblico o ai partecipanti non sempre vi sono gli elementi previsti secondo le specifiche riportate all'indirizzo; <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-rurale-piemonte/targhe-cartelli-informativi-sviluppo-rurale-piemonte-2023-2027>;
- Alta (5 punti): si verificano entrambe le fattispecie di cui sopra (sul proprio sito web non vi sono gli elementi previsti secondo le specifiche riportate all'indirizzo <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-rurale-piemonte/targhe-cartelli-informativi-sviluppo-rurale-piemonte-2023-2027> e sui materiali pubblicitari/divulgativi/di comunicazione diversi dal sito web non sempre vi sono gli elementi previsti secondo le specifiche riportate al medesimo indirizzo).

*Entità e durata non pertinenti.*

#### **D) INADEMPIENZA GRAVE E RIPETIZIONE**

Una violazione si definisce grave quando è ripetuta ed i parametri di gravità, entità e durata sono tutti cumulativamente di livello massimo. In caso di violazione grave, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dallo stesso Intervento/sottointervento o azione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

#### **E) FALSE PROVE E OMISSIONI INTENZIONALI**

Sono previste dall'art. 14, comma 3 del DM 93348 del 26.02.2024.

Se viene accertato che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno o ha omesso per negligenza di fornire informazioni necessarie, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente per l'azione/intervento interessato. Il beneficiario è altresì escluso dallo stesso Intervento/sottointervento o azione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

#### **F) CASI IN CUI NON SI APPLICANO LE SANZIONI AMMINISTRATIVE E LE RIDUZIONI**

Le sanzioni, comprese le revoche di cui al presente provvedimento, non si applicano se l'inosservanza è dovuta a cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, conformemente all'art. 3 del reg. (UE) 2021/2116 che elenca i seguenti casi:

- a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda. Nel caso colpisca gravemente un'area ben determinata, lo Stato membro interessato può considerare l'intera zona gravemente colpita da tale calamità o evento.
- b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- c) un'epizoozia, la diffusione di una fitopatologia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
- e) il decesso del beneficiario;
- f) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

In tal caso non è richiesto il rimborso, né parziale né integrale del sostegno.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati a quest'ultima per iscritto, **entro 15 giorni lavorativi** dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.

Ai sensi dell'art. 1 del d.lgs 17 marzo 2003, n.42 e dell'art. 1 del D.M. n. 93348 del 26/02/2024 non si applicano le sanzioni di cui al presente provvedimento in caso di inosservanza dovuta a un errore

dell'organismo pagatore competente o di un'altra autorità, ove l'errore non poteva essere ragionevolmente individuato dal beneficiario.

#### **G) RECUPERO DI PAGAMENTI INDEBITI**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 59 paragrafo 1 lettera e) del reg. (UE) 2116/2021 e art. 30 del reg. (UE) 128 del 2022 in tutti i casi di pagamenti indebitamente erogati, il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo maggiorato degli interessi calcolati secondo la legislazione nazionale. Si rimanda a quanto previsto dall'Organismo Pagatore Arpea, in funzione anche di quanto riportato nell'allegato n. 1 del reg. (UE) 127 del 7 dicembre 2021.10.

#### **H) APPLICAZIONE DI ULTERIORI SANZIONI**

L'applicazione delle sanzioni amministrative e il rifiuto o la revoca dell'aiuto o del sostegno, previsti dal presente provvedimento, non ostano all'applicazione delle sanzioni penali nazionali previste dal diritto nazionale.

#### **ISPEZIONI E CONTROLLI**

Per il dettaglio dei controlli si rimanda al Manuale delle procedure controlli e sanzioni interventi non SIGC e alle istruzioni operative di intervento/gruppi di interventi disponibili sul sito di ARPEA.